

Se invece la pratica viene presentata a uno Sportello Telematico dell'Automobilista ubicato presso un Ufficio Provinciale MCTC, prima di recarsi allo Sportello bisogna eseguire, presso un ufficio postale, tutti i versamenti delle somme dovute sui conti correnti postali appositamente previsti e portare allo Sportello le relative attestazioni.

Tutti i bollettini - con l'intestazione prestampata - sono in distribuzione gratuita presso gli Uffici Provinciali della MCTC.

LE PRATICHE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (ORA DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI)

Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, come previsto dall' art. 94 del codice della strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto di vendita) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile ovvero contestualmente alla richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà formalizzata presso uno STA, l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.

SANZIONI

Come previsto dall'art. 94 del codice della strada, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di vendita è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine sopra indicato, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

Chi non osserva le disposizioni stabilite nell'articolo in esame è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 653,00 euro a 3.267,00 euro.

Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi

1 e 2 dell'art. 94 codice della strada e già specificato, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 327,00 euro a 1.633,00 euro.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici sopra menzionati procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

CASI DI ESCLUSIONE DALLE PRATICHE INFORMATICHE PRESSO LO STA

Anche con riguardo ai veicoli usati talune casistiche non sono gestite dallo Sportello Telematico STA.

In particolare si tratta delle pratiche relative a:

- veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli membri dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo;
- veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio, ecc....);
- cessazione dalla circolazione (radiazione) per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

NEL CASO IL PROPRIETARIO NON SIA LA PERSONA O LA SOCIETÀ CUI È INTESTATO IL VEICOLO AL PRA

L'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al PRA.